



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 1207 del 27/09/2019**

Proponente: Distretto del Perugino

**Oggetto: RINNOVO DELL'ACCORDO CON LA ASSOCIAZIONE COMUNITA' CAPODARCO
DI PERUGIA ONLUS PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO 'CASAMIA' SITA IN PERUGIA STRADA DI PREPO, 204.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 13653 del 20/09/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):

2d583435a515e1b8cb0319c1e492947f4cf3c568c8a538a1807c8bd47fc4f0c3

Hash .p7m (SHA256):

bf0fcb65983752d1da2d6c1520023a254cc267473ef0fadbc85877c37a4e9c56

Firme digitali apposte sulla proposta:

Silvio Pasqui, Doriana Sarnari, Barbara Blasi, Antonella Giovagnoni, Rosanna Partenzi

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)***

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamato

- il DM n. 308/2001 che fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della L. n. 328/2000, tra cui le strutture destinate a disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- la DGR n. 21/2005 "Atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001";
- l'Accordo sottoscritto in data 11/6/2007 tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia, capofila di Ambito, per l'attuazione della DGR n. 21 nelle aree dei disabili, anziani e dipendenze;
- la DGR n. 584 del 30/3/2005 che ha stabilito la tariffa provvisoria di € 74,68 per le strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili, confermando per la Comunità Alloggio il criterio di ripartizione del 50% per i costi a carico del FSR e del FSC;
- la DGR n. 183/2009 che ha adeguato ad € 85,90 dal 1 gennaio 2009 la tariffa della Comunità Alloggio;
- la D.G.R. n. 1708/2009 contenente le misure di attuazione della L.R. n. 9 del 2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza.
- la D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015 relativa alla classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico organizzative e all'intensità assistenziale, la cui pratica attuazione, unitamente all'applicazione degli standard in essa previsti e al conseguente aggiornamento delle rette, è rinviata ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale;
- l'Accordo con l'Associazione Comunità Capodarco di Perugia, n° repertorio Asl 52 del 14/2/2017, approvato con la Delibera DG n.1509 del 28/12/2016, avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio sita in Perugia – Ponte San Giovanni per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019;
- la Delibera del Direttore Generale n. 88 del 23/1/2019 con cui, accogliendo la richiesta della Associazione, con decorrenza dal 1° febbraio 2019, è stato aumentato a diciotto il numero dei posti contrattualizzati, dopo il trasferimento della Comunità "Casamia" nella nuova sede in Strada di Prepo, 204 – Perugia, autorizzata all'esercizio dal Comune di Perugia, con autorizzazione n. 445 del 11/10/2018;

Tenuto conto

- che il punto 5) della DGR n. 183/2009 dispone che è compito dei Comuni, attraverso gli uffici competenti, di vigilare sulle strutture destinate alla residenzialità permanente delle persone disabili, incluse le Comunità alloggio, al fine di accertare i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione nonché la corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nelle strutture;
- che il successivo punto 6) subordina la stipula dei contratti tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture Comunità alloggio alla verifica di cui al punto 5);

Dato atto

- che, su richiesta della Direzione di Distretto, il Comune di Perugia ha verificato, tramite l'apposito Gruppo Tecnico, la permanenza presso la Struttura dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento (come da comunicazione di cui al prot. 136109 del 25/7/2019), evidenziando nel contempo le criticità presenti nell'esercizio dell'attività autorizzativa

da parte del Comune, in assenza della disciplina regionale relativa ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi per persone adulte disabili gravi;

- che si procederà a richiedere al competente servizio dell'Azienda, la verifica dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per il personale socio-riabilitativo ed educativo operante nella Struttura, riferite a rapporti di lavoro contratti a vario titolo con la Azienda USL Umbria 1;

- che verrà acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine alla corretta applicazione dei contratti collettivi di categoria al personale operante nel Centro;

Valutata

- la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni della Comunità Alloggio della Capodarco di Perugia sia per garantire la prosecuzione dei piani assistenziali personalizzati per i soggetti attualmente ospiti della Struttura sia per assicurare, nei limiti delle risorse aziendali a disposizione, un livello di offerta adeguato ai bisogni della popolazione in termini di servizi tutelari di residenzialità permanente a favore di soggetti disabili gravi, anche in riferimento alla programmazione degli interventi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza;

- l'esigenza di procedere al rinnovo dell'Accordo, prima della scadenza di quello attualmente vigente, sopra richiamato, stante la necessità di concordare le modalità per la stesura di piani individualizzati complessi ed articolati e per la determinazione delle relative tariffe di remunerazione, la fine di rispondere in maniera appropriata ad esigenze socio-riabilitative-assistenziali specifiche;

Dato atto

che vengono allegati all'Accordo approvato con il presente provvedimento:

- il Patto di Integrità, stante quanto confermato dalla Delibera del Direttore Generale n. 126 del 30/1/2019 "Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021";

- l'Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'art.28 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente delibera:

1. DI RINNOVARE l'Accordo con la Comunità Capodarco di Perugia Onlus per l'erogazione delle prestazioni della Comunità alloggio "Casamia" sita Perugia – Strada di Prepo, 204, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. DI AUTORIZZARE alla stipula dell'Accordo la dr.ssa Barbara Blasi - Direttore del Distretto del Perugino f.f.;

3. DI INCARICARE il Direttore del Distretto del Perugino di attivare la vigilanza del Comune di Perugia sul mantenimento presso la struttura in questione dei requisiti organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella struttura;

4. DI IMPUTARE il costo massimo presunto, derivante dal presente provvedimento, stimato in ca. € 344.888,50 al conto COGE 31030012 "Ass. Riabilitativa in Istituti ex art. 26 L.833/1978 da privato intraregionale" del Bilancio di Esercizio per gli anni di riferimento.

5. DI DARE ATTO che l'Accordo di cui al presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento agli obblighi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e delle direttive aziendali emesse per la sua attuazione;

6. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati

PO Gest. amm.va
Ass.za res.le, sem.le, terr.le
anziani e disabili
Dott.ssa A.Giovagnoni

PO Resp.le
Attività Amm.ve
Dott.ssa R. Partenzi

IL DIRETTORE
DISTRETTO DEL PERUGINO f.f.
Dr.ssa Barbara Blasi

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E LA ASSOCIAZIONE COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' PERMANENTE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "CASAMIA".

Addi in Perugia, tra:

l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto del Perugino f.f., Dr.ssa Barbara Blasi, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del

e

la Associazione Comunità Capodarco di Perugia – ONLUS con sede legale in Strada Comunale Prepo 202 - Perugia, codice fiscale/ Partita IVA n. 02462710548, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Francesca Bondi

PREMESSO CHE:

- A) Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ecc. sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione al funzionamento riguardante le strutture e servizi già operanti o di nuova istituzione, inclusi quelli rivolti a disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento

e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia, viene rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al D.M. n. 308/2001 (in particolare articoli 5 e 6);

- B) La D.G.R. n. 21/2005, con cui è stato approvato l'atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/2/2001, ha stabilito che per i soggetti ospiti negli istituti convenzionati di ricovero e di rieducazione funzionale ai sensi dell'ex art. 26 L.833/1978, si prevedono due tipologie di servizio residenziale, una delle quali è la Comunità alloggio per soggetti disabili gravi, per la quale sono richiesti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi del D.M. n. 308/2001, destinata ad ospitare soggetti adulti con disabilità fisica, psichica e sensoriale grave che si trovano nella fase di lungo assistenza (ricovero superiore a due anni);
- C) La D.G.R. n. 584/2005 ha determinato in via transitoria la tariffa da applicare alle strutture che si occupano di lungo assistenza a favore di persone adulte disabili gravi, Comunità alloggio fissandola in € 74,68, che con la D.G.R. n. 183 del 16 febbraio 2009 è stata adeguata ad € 85,90;
- D) I criteri di finanziamento e la ripartizione della tariffa per questa tipologia di intervento sono stabiliti dalla D.G.R. n. 21/2005, dall'Accordo attuativo della stessa tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia – Capofila dell'Ambito, dalle successive disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008, istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in particolare dalla DGR n.

1708/2009, con cui, tra l'altro, è stato, approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, che ricomprende anche gli inserimenti presso la Comunità Alloggio qualificati come ricoveri di sollievo o come interventi in regime residenziale a ciclo continuativo per i quali è riconfermata in € 85,90 la tariffa e le fonti di finanziamento in 50% la quota a carico del SSR e in 50% la quota a carico del sociale;

- E) Per uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a quanto previsto nel documento ministeriale denominato “Mattone 12 – Assistenza residenziale e semiresidenziale, la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015, ha approvato la classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all'intensità assistenziale, rinviando ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale la pratica attuazione della stessa, unitamente all'applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette;
- F) La Comunità Alloggio “Casamia” della Comunità Capodarco di Perugia sita in Strada di Prepo n. 204 – Perugia è stata autorizzata al funzionamento dal Comune di Perugia con autorizzazione n. 445 del 11/10/2018 per n. 18 posti, compresi eventuali posti riservati all'emergenza. Con decorrenza dal 6/11/2018 è stato effettuato il trasferimento dalla vecchia sede in Via Quintina - Ponte San Giovanni alla nuova sede.
- G) Con Delibera del Direttore Generale n. 88 del 23/1/2019 è stato modificato, con decorrenza 1° febbraio 2019, l'Accordo in vigore con la

Comunità Capodarco di Perugia (n° repertorio ASL 52 del 14/2/2017 con scadenza 31/12/2019) prevedendo l'ampliamento a diciotto, di cui due riservati alle emergenze, del numero massimo di ospiti che i competenti servizi del Distretto/DSM, con priorità per quello del Perugino, possono inserire nella Struttura. Stante la necessità di rispondere in maniera appropriata alle esigenze assistenziali con piani individualizzati complessi ed articolati sia in termini di prestazioni erogate che delle relative tariffe di remunerazione, si ritiene di procedere al rinnovo dell'Accordo per le prestazioni della Comunità Alloggio, prima della scadenza di quello attualmente vigente, sopra richiamato;

- H) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 183/2009, si è proceduto a richiedere al Comune di Perugia la verifica del mantenimento presso la Comunità Alloggio dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e con nota prot. n. 136109 del 25/7/2019 il Comune ha confermato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle specifiche normative.
- I) Al momento della stipula del presente Accordo si procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Struttura

CONVENGONO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (d'ora in avanti denominata AUSL 1) e la Comunità Capodarco di Perugia, (d'ora in avanti denominata Comunità Capodarco), per l'erogazione del servizio di residenzialità permanente della Comunità Alloggio "Casamia" sita in Strada di

Prepo, 204 – Perugia dalla data di stipula al 31 dicembre 2022.

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

La Comunità offre un servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave avente la finalità di garantire la continuità assistenziale e la cura della persona con handicap grave.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 17 (diciassette) ospiti, con riserva di n. 1 posto alle urgenze, con priorità per i residenti nel territorio del Distretto del Perugino, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della AUSL e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nella Comunità, possano continuare la permanenza presso la Struttura anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo variazioni della condizione sanitaria che non consentano il mantenimento presso la struttura, in relazione alla variazione dei livelli assistenziali non garantibili presso la Comunità Alloggio.

Tenuto conto dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni in corso, attuate in urgenza per casi complessi, la cui gestione richiedeva adeguata garanzia delle esigenze socio-riabilitative-assistenziali nonché del mantenimento di relazioni con la rete familiare di provenienza, la Unità di Valutazione Multidisciplinare definisce progetti personalizzati che possono prevedere, per gli ospiti della Comunità, la frequenza di un Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno,

incluso “ La Collina” della stessa Comunità Capodarco.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni

La Comunità offre l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana e supporto ai progetti individuali di inserimento socio-lavorativo;
- attività di socializzazione;
- attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio e altri servizi del territorio.

La Comunità infatti è situata in un luogo abitato facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti.

ART. 4 – Tariffe

Si applica la tariffa omnicomprensiva pro capite pro die stabilita dalla D.G.R. n. 584/2005, adeguata con la D.G.R. n. 183/2009 ad € 85,90 dal 1 gennaio 2009, salvo successivi futuri aggiornamenti. La quota sanitaria a carico della AUSL è pari al 50% della tariffa ovvero € 42,95 (quarantadue/95).

Come previsto nell'Accordo attuativo della DGR n. 21/2005 di cui al punto E) della premessa, per gli ospiti residenti nel territorio del Distretto del Perugino, presenti nella Struttura al 31.12.2005, la tariffa pro capite pro die viene corrisposta dalla AUSL che ha autorizzato l'inserimento. Previo accordo con i Comuni della Zona, in sede di Programmazione Annuale per la non Autosufficienza, la quota sociale della tariffa stabilita dal Nomenclatore Tariffario di cui alla DGR n. 1708/2009, potrà essere corrisposta con

l'eventuale utilizzo dei Fondi per la Non Autosufficienza, salvo la compartecipazione dell'utente.

Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2, si concorda di continuare ad applicare la tariffa pro capite giornaliera della Comunità Alloggio, con la stessa percentuale di ripartizione delle fonti di finanziamento (50%) e pertanto la quota sanitaria a carico della AUSL, ammonterà ad € 42,95 (quarantadue/95) salvo futuri aggiornamenti.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 viene prevista la riduzione della tariffa della Comunità Alloggio di almeno il 30%, per i giorni di effettiva frequenza del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno, ferma restando l'applicazione della percentuale del 50% di costo a carico della AUSL.

L'erogazione della tariffa o della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso alla Comunità Alloggio

La richiesta di accesso alla Comunità viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, nell'ambito di una ipotesi di progetto elaborata con gli strumenti in uso, ed inviata alla UMV distrettuale, che valuta l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto individualizzato. Di seguito l'UMV sottopone il progetto alla autorizzazione del Direttore del Distretto.

Annualmente la struttura condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale della AUSL, titolare del progetto, il percorso avvenuto e invierà il progetto globale individuale utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Sarà cura dell'assistente sociale AUSL attivare l'UMV al nel caso di rinnovo e/o modifica del progetto.

Eventuali inserimenti sui posti contrattualizzati richiesti dalle UMV di altri

territori della AUSL dovranno essere concordati con la Direzione del Distretto del Perugino. Gli inserimenti sui rimanenti posti autorizzati, disposti dalla Struttura su richiesta di altre AUSL o diretta degli utenti o dei familiari dovranno essere comunicati dalla Comunità alla Direzione del Distretto del Perugino.

ART. 6 – Dimissione dalla Comunità Alloggio

La conclusione del progetto di inserimento residenziale viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con la Comunità, il soggetto e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto individualizzato, redigere apposita relazione alla UMV distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovuto seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell'amministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato

elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che la Comunità dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, gli estremi della autorizzazione del Direttore del Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la Comunità. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL – Distretto del Perugino acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Comunità Capodarco assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i pagamenti a favore della Comunità per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Comunità, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Comunità Capodarco si obbliga a comunicare alla AUSL1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la Comunità Capodarco è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana, somministrazione dei pasti, attività di socializzazione, attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio ed altri servizi del territorio medesimo.

ART. 10 - Requisiti di qualità

La Comunità Capodarco nella gestione della struttura è tenuta a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 308/2001 e dalla D.G.R. n. 21/2005.

La Comunità si impegna ad adottare una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 328/2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

ART. 11 - Personale

Il personale che opera nella Comunità per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo risulta da apposito elenco depositato presso il competente ufficio del Distretto. Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale nella Struttura.

E' fatto obbligo alla Comunità Capodarco di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso la Comunità Alloggio, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Comunità Capodarco si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nella Comunità Alloggio i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Comunità Capodarco si impegna ad impiegare personale in possesso di idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Nella Comunità dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 12 – Documentazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 308/2001 sopra menzionato e in base all'esperienza acquisita nel settore, la Comunità deve prevedere:

- un registro di presenza degli ospiti;
- un diario giornaliero;
- predisposizione di piani individualizzati contenenti obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità dell'intervento, piano delle verifiche.

La Comunità invierà, annualmente relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, progetto che la Comunità medesima avrà condiviso e sottoscritto con l'ospite e/o la famiglia e con il servizio sociale territoriale che dovrà curare le verifiche.

ART. 13 - Controlli

La AUSL richiederà al Comune di provvedere alla vigilanza sulla Struttura al

fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione, nonché sulla corretta applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Struttura.

La Comunità Capodarco si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto del Comune e/o della AUSL, l'accesso alla struttura nonché a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari.

L'accertata carenza di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

La AUSL attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, ecc...) anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione distrettuale di controllo e verifica.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Comunità Capodarco che gestisce la Comunità Alloggio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo la USL si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

ART. 14 – Continuità delle prestazioni

La Comunità Capodarco si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per tutta la durata dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL.

ART. 15 – Debiti informativi

La Comunità Capodarco si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, da parte della Comunità, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 16 – Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio "Casamia", la Comunità Capodarco viene nominata Responsabile Esterno e con la stessa viene stipulato l'addendum di cui all'Allegato 2) al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 17 – Assicurazione

La Comunità Capodarco è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per

qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando la AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 18 – Codice etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell’Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all’indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell’insorgere di tali fattispecie.

ART. 19 – Durata dell’Accordo

Il presente Accordo avrà scadenza il 31.12.2022, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l’autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Perugia o essere adeguato agli aggiornamenti della regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie.

ART. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia

ART. 21 – Documenti che fanno parte dell’accordo

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e viene materialmente allegato allo stesso:

- Patto (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

ART. 22 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, la Comunità Capodarco dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

La Comunità Capodarco riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

La Comunità Capodarco dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell' art 82 comma 5 del D. Lgs.vo n. 117/2017. La Comunità si farà carico in ogni sede delle conseguenze della non validità, per qualsiasi causa, della presente dichiarazione.

La presente accordo, redatto in n. 2 originali, consta di n. 16 (sedici) facciate di cui 4 (quattro) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato

Per la Comunità Capodarco di Perugia - Il Presidente

La Comunità Capodarco di Perugia espressamente dichiara di aver preso piena

conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art. 2 - 3 - 4 -5 - 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Comunità Capodarco di Perugia – Il Presidente

ALLEGATO 1)

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia" per l'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio "Casamia" collocata a Perugia – Strada di Prepo, 204.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA ASSOCIAZIONE "COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA"

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Associazione "Comunità Capodarco di Perugia ONLUS" per l'erogazione del servizio di residenzialità permanente della Comunità Alloggio "Casamia".

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Comunità Capodarco di Perugia prende nota e accetta che nel caso di

mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Comunità Capodarco di Perugia di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Comunità Capodarco di Perugia si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Dirigente Delegato

Per la Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS – il Presidente

ALLEGATO 2)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio "Casamia" ubicata a Perugia – Strada di Prepo, 204, tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Associazione Comunità Capodarco di Perugia ONLUS di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la Comunità Capodarco di Perugia accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Comunità Capodarco di Perugia in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al trattamento
Il Direttore
del Distretto del Perugino f.f.

Dr.ssa Barbara Blasi

Il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante p.t.
Associazione Comunità Capodarco di
Perugia
Sig.ra Francesca Bondi

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi alla Comunità	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave avente la finalità di garantire la continuità assistenziale e la cura della persona con handicap grave.	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria della Struttura.
Gestione flussi informativi anche con l'eventuale utilizzo della piattaforme informatizzate.	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) e del piano assistenziale individuale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p>Controllo degli accessi ai locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ai locali della Comunità è protetto con idonei sistema di rilevazione; - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nella Comunità per le attività oggetto del presente accordo; <p>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</p> <p>l'accesso alla piattaforme informatizzate, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione della Comunità, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>